



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 199/2025

sul ricorso iscritto al n. **69455** del registro di segreteria, depositato in data 6 febbraio 2024, proposto dalla signora **T.G.**, nata a OMISSIS rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, avvocati Domenico Pane (C.F. PNADNC87T10G273F; pec domenicopane@pecavvpa.it; fax 0918436403) e Leonardo Canto (C.F. CNTLRD82P24G273K PEC; pec avv.leonardocanto@pec.it; fax 0918436403), ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio sito in Palermo alla Via Nunzio Morello n. 23

contro

- **L'Inps**, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A; pec

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo,

Via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 26 giugno 2025, l'avvocato Pane per la parte ricorrente e l'avvocato Norrito per l'INPS;

Ritenuto in

Fatto

1. L'odierna ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia, a decorrere dal 1° settembre 2020 (cat. VOCTPS prestazione OMISSIS) nonché di pensione cat. VO prestazione OMISSIS, in data 13 febbraio 2023, presentava, tramite patronato, una domanda volta ad ottenere gli assegni per il nucleo familiare, composto da sé stessa e dal coniuge.

L'interessata, in seguito, non avendo ottenuto un riscontro, dopo aver vanamente fatto ricorso al Comitato provinciale Inps di Palermo, adiva il Tribunale di Palermo affinché fosse riconosciuto il proprio diritto alla corresponsione degli ANF, con decorrenza dal 1° settembre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, sui singoli ratei dalle rispettive scadenze fino al soddisfo.

Il giudice del lavoro, aderendo all'eccezione sollevata dall'INPS, emetteva la sentenza n. 4185/2023, pubblicata il 30 novembre 2023, in cui dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

2. La signora T. quindi, provvedeva a presentare il presente ricorso in

riassunzione.

3. L'INPS si costituiva in data 7 agosto 2024, precisando che la domanda proposta in sede amministrativa dalla ricorrente era stata rigettata espressamente il 12 dicembre 2023, mediante la nota prot.5.5000, in cui si chiariva che il rifiuto era dipeso dalla mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2019 e 2020.

L'ente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio.

4. All'udienza dell'8 ottobre 2024, il giudicante assegnava termini alla parte ricorrente, per il deposito delle dichiarazioni dei redditi, e all'Inps, per trasmettere le istruzioni rivolte ai patronati in merito alla compilazione delle domande relative agli ANF e alla documentazione da allegare.

5. In data 18 ottobre 2024, la signora T. depositava le proprie dichiarazioni dei redditi per il 2019 e per il 2023, precisando che il riscontro fornito alla propria domanda amministrativa presentata il 13 febbraio 2023 risaliva al 12 dicembre 2023, cioè ad una data ampiamente successiva al termine di legge ed insistendo, per il resto, nelle richieste formulate nel ricorso.

6. All'udienza del 26 giugno 2025, i procuratori delle parti insistevano nelle difese e nelle richieste in precedenza formulate.

La causa quindi passava in decisione.

Considerato in

Diritto

1. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda proposta da parte ricorrente, rivolta all'accertamento del diritto a percepire il trattamento di famiglia in relazione al proprio nucleo familiare,

in cui non sono presenti figli né componenti inabili, a far data dal 1° settembre 2020 (data del conferimento del trattamento di pensione) fino al 30 giugno 2023, oltre arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale.

1.1. Sempre in via pregiudiziale, va rilevata la tempestività della riassunzione del giudizio innanzi a questa Corte *ex art. 17, comma 2, c.g.c.* e *art. 59 legge n. 69/2009*, in quanto il citato ricorso in riassunzione è stato depositato il 6 febbraio 2024, ossia entro il decorso del termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 4185/2023, avvenuta il 30 novembre 2023.

2. La disciplina del beneficio controverso è recata dall'*art.2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge n. 153 del 1988*, che ne ha ancorato la quantificazione al reddito complessivo del nucleo familiare, di qualsiasi natura (tranne alcune eccezioni), da calcolarsi secondo le modalità di cui al comma 9, e da rapportarsi, ai sensi del comma 12, alle tabelle allegate al decreto.

3. Prima di definire in merito della controversia devono essere precisate due circostanze.

3.1. In primo luogo, si osserva che la pretesa della parte ricorrente attiene al diritto al trattamento di famiglia, con rinvio, per la sua misura, alle tabelle sopra richiamate, e, precisamente alla tabella 21 A, in ragione della composizione del nucleo interessato (*cfr.* l'allegato 7 al ricorso).

3.2. In secondo luogo, deve tenersi conto del fatto che l'Inps, costituendosi, non ha eccepito la mancanza dei requisiti di legge, limitandosi affermare la legittimità del diniego originariamente opposto, motivato con la mancata allegazione di alcune delle dichiarazioni dei redditi rilevanti in ragione

dell'arco temporale per il quale era stato richiesto il beneficio; neppure a seguito del deposito delle dichiarazioni dei redditi per il 2019 e per il 2023 effettuato dalla parte ricorrente in ottemperanza alla richiesta istruttoria del giudicante (quelle relative agli anni 2020, 2021 e 2022 erano già allegate al ricorso), l'Inps non ha opposto specifiche ragioni per le quali dovrebbe negarsi il beneficio richiesto.

4. Ciò posto si ritiene che debba riconoscersi il diritto della signora T.ad ottenere gli assegni in oggetto per il periodo delimitato nella domanda giudiziale, nella misura dovutale in relazione al reddito complessivo del nucleo, rapportato alla tabella di riferimento relativa ai nuclei in cui non sono presenti né figli né soggetti inabili vigente *ratione temporis*, secondo quanto previsto dal richiamato art.2, commi 2, 9 e 12, dall'art.2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge n. 153 del 1988.

5. La parte, inoltre, ha chiesto la liquidazione delle competenze arretrate nei limiti della prescrizione quinquennale: nessun rateo, tuttavia, si è prescritto, posto che gli assegni sono stati richiesti a decorrere 1° settembre 2020 con istanza del 13 febbraio 2023, cui seguivano iniziative giudiziarie anche esse esplicanti efficacia interruttiva.

6. In conclusione, l'INPS, in esecuzione della presente sentenza, dovrà corrispondere i ratei maturati dal 1° settembre 2020 (data del conferimento del trattamento di pensione), fino al 30 giugno 2023, maggiorate degli interessi e della rivalutazione da calcolarsi in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 3, c.g.c.

7. Le spese seguono la soccombenza, pertanto si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione

	6	
	in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari, per un importo complessivo	
	di euro 1.000,00 (mille/00), comprensivo delle spese generali, oltre I.V.A. e	
	C.P.A. come per legge.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- accoglie il ricorso come in motivazione;	
	- condanna INPS, al pagamento delle spese di lite in favore di parte	
	ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00),	
	comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in	
	favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.	
	Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.	
	Il Giudice	
	Adriana Parlato	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 26 giugno 2025	
	Pubblicata l'1 luglio 2025	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	